

PROCEDURE IN CASO DI SCIOPERO

Premessa

La L.146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (nella scuola il DS) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi essenziali).

Nella scuola si formano contingenti **solo** per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e **solo** in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dal contratto collettivo nazionale e i dirigenti non possono prevederne altri.

A scuola sono **servizi essenziali** solo alcune attività, tra le quali;

- Esami e scrutini finali
- Vigilanza durante il servizio mensa (solo se per motivi eccezionali il servizio è stato mantenuto) · Cura del bestiame (solo istituti agrari)
- Impianto di riscaldamento (solo se condotto direttamente dalla scuola)
- Raccolta e smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (solo istituti con reparti di lavorazione)
- Pagamento stipendi a supplenti temporanei
- Vigilanza di notte (solo convitti o educandati)

Quindi, nella gran parte delle scuole, non occorre formare il contingente.

Procedure:

1. PRIMA DELLO SCIOPERO

Il Dirigente:

- **Chiede** ai docenti e al personale ATA chi intende scioperare, specificando che la comunicazione è volontaria;
- **Valuta** l'effetto previsto sul servizio didattico e di conseguenza:
 1. Può disporre un **servizio ridotto** per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti;
 2. Può **sospendere le lezioni** se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;
 3. Può **chiudere la scuola** o singoli plessi se tutti hanno dichiarato di scioperare;
- **Comunica** alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno dello sciopero.

Il docente o il personale ATA:

- È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare;
Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.
Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea può non essere utilizzato dal dirigente scolastico e rimane considerato in sciopero.

2. IL GIORNO DELLO SCIOPERO

Il Dirigente:

- **Organizza** con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie
- **Comunica** alla direzione generale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute

Il docente o il personale ATA:

- **Chi sciopera** non deve fare nulla
- **Chi non sciopera** deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore, ma può essere chiamato:
 - A cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero;
 - A cambiare classe per assicurare la mera sorveglianza ad altri alunni;
- Se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni ricevute.

ACCORDO CON RSU

Il docente che non ha comunicato l'intenzione o meno di aderire allo sciopero, che abbia intenzione, il giorno dello sciopero, di non aderire ma che entri in servizio dopo la prima ora, **deve comunicare la sua intenzione di non aderire** tramite mail alla segreteria e al collaboratore del dirigente del rispettivo grado entro le ore 7.30 del mattino.

In caso contrario sarà considerato in sciopero.

Asolo, 10/12/25